**Differimento del termine di conclusione del Progetto HCP 2014 al 31 dicembre 2016 .**

(Come stabilito dalla competente Direzione Centrale INPS Credito e Welfare , con Determinazione n. 293 del 20 maggio 2016)

Si riportano di seguito le indicazioni di rilievo:

Fino al 31 dicembre saranno garantite le prestazioni integrative erogate dagli ATS nella misura di 6/16 del valore spettante per ogni utente secondo la tabella dell’Avviso HCP 2014;

**Prestazioni prevalenti :**

In caso di pagamento della prestazione di lavoro mediante voucher, si sottolinea che a decorrere dal 1 luglio p.v. sarà possibile utilizzare solo **voucher telematici.**

Questi dovranno essere inseriti nel Pai entro il giorno 5 di ogni mese, per un importo sufficiente a garantire l’erogazione del compenso dovuto all’assistente famigliare come da piano assistenziale accettato. Pertanto, in caso di mancata acquisizione nel Pai entro il termine citato, non risultando in alcuna altra banca dati dell’Istituto la presenza del rapporto di lavoro, non si potrà dar luogo alla liquidazione della prestazione. Allo stesso modo, non si procederà al pagamento in caso di inserimento di voucher per un importo non corrispondente a quello dovuto all’assistente famigliare per l’intero mese.

Nel caso in cui non si utilizzino i voucher, la Direzione Centrale procederà all’erogazione delle prestazioni prevalenti se, nel sistema informativo dell’Istituto, risulterà, entro il giorno 5 di ogni mese, la instaurazione di un regolare rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro non è regolare nel caso in cui risulti RESPINTO o SOSPESO nella procedura “lavoratori domestici”. Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403, l’esistenza di vincoli di parentela o affinità tra il datore di lavoro e lavoratore impone di provare il rapporto di lavoro. Pertanto, ai fini della liquidazione della prestazione HCP prevalente, è necessario che la sede Inps competente per territorio abbia accolto la domanda di iscrizione del lavoratore domestico.

Si ricorda in ogni caso che l’assistente famigliare non può essere un soggetto tenuto alla prestazione degli alimenti, ex art. 433 del codice civile.

In ipotesi di decesso del beneficiario intervenuto nel corso del mese, la prestazione prevalente sarà riconosciuta solo per il mese in corso e fino alla data di decesso.

La Direzione Regionale  INPS provvederà mensilmente ad effettuare i recuperi.

La Direzione Regionale  INPS si occuperà altresì dei recuperi, previsti dall’art. 16 , commi 4 e 5, del vigente Avviso agli utenti, nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro domestico non sia comunicata entro tre giorni dalla cessazione medesima.

Qualora erogata, dovrà essere recuperata anche la prestazione prevalente mensile resa nell’ipotesi in cui il responsabile di Pai abbia fruito di congedo straordinario retribuito, per più di 15 giorni nel mese.

**Prestazioni integrative**.

**Le prestazioni integrative non godute nel periodo precedente, non potranno essere recuperate durante il periodo di differimento**. Sarà possibile tuttavia fornire gli ausili previsti dal Pai e non resi. Si ricorda che gli ausili riconoscibili devono essere funzionali a garantire o a favorire l’autosufficienza.

La prestazione integrativa può essere resa anche con la modalità del ricovero in RSA.

Il beneficiario, destinatario della prestazione ***LONG TERM CARE,*** potrà cumulare i due benefici nei limiti della retta dovuta alla struttura.

La RSA deve insistere nel territorio di competenza dell’Ambito e deve essere legata da un rapporto contrattuale con lo stesso, che dovrà esibire evidenze in occasione della rendicontazione. Si ribadisce che la prestazione integrativa deve essere resa mediante pagamento diretto da parte dell’Ambito alla RSA (e non per il tramite dell’utente) della quota a carico del paziente non coperta dal contributo del servizio sanitario nazionale o da altre forme di contributo previsto da leggi regionali.